

e del Corpo insegnante, i quali rivestono eziandio quella qualità.

Vedo che la Camera è ormai stanca di questa discussione, epperò non mi estenderò ad addurre altre considerazioni; ma spero che le ragioni che furono arretrate a questo riguardo la convinceranno dell'inconveniente gravissimo cui si andrebbe incontro laddove si volessero escludere quelli che si trovano in una delle categorie riservate, solo perchè hanno un ufficio il quale sarebbe escluso dal diritto di sedere nel Parlamento.

Perciò spero che essa vorrà per queste considerazioni approvare l'elezione su cui cade la nostra disamina.

**SANGUINETTI, relatore.** Dopo le ragioni che si allegarono dai consenzienti alle conclusioni dell'ufficio, non avrei certamente altro a ridire; tuttavia io farò ancora una osservazione all'onorevole deputato Rattazzi.

Il primo argomento che egli addusse era quello di asserire che la eccezione fatta dall'articolo 97 della legge elettorale per alcune categorie degli impiegati ripone questi funzionari nel giure comune, ossia li mette nella universalissima categoria, la quale ammette come eleggibili tutti quanti i cittadini.

Io accetto ben volentieri questa argomentazione, perchè parmi che calzi bene onde sostenere le conclusioni dell'ufficio prese in ordine al principio su cui si discute.

Supponiamo dunque che uno sia professore di università: stando all'eccezione, questa carica non impedisce che egli sia eleggibile e quindi dovrebbe considerarsi come contemplato dall'articolo 40 dello Statuto.

Ora all'articolo 40 dello Statuto io leggo: « Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di anni 30, non gode dei diritti politici e non riunisce a sè tutti gli altri requisiti voluti dalla legge. »

Or bene, se si accettasse la teoria dell'onorevole Rattazzi, converrebbe dire che gli impieghi eccettuati dall'articolo 97 sanerebbero tutte queste non eleggibilità portate dal non essere suddito del Re, dal non aver compiuta l'età di 30 anni e dal non godere dei diritti politici. Ha detto benissimo che l'eccezione riporta l'impiegato nella generalissima categoria accennata nell'articolo 40.

Vedo ancora che nell'ultimo alinea è detto: tutti gli altri requisiti della legge. Dunque, non facendo caso dell'impiego il quale non toglie la ineleggibilità, dobbiamo vedere se non sianvi altre condizioni che lo rendano ineleggibile, e fra queste condizioni vi è quella voluta dalla legge; ma quando l'articolo della legge dice che gli impiegati con stipendio non sono eleggibili, io credo che ciò basti a sostegno della tesi sostenuta dall'ufficio II in questa discussione.

Se la Camera mi permette, risponderò ancora una parola all'onorevole Chiaves. Mi si permetta un poco d'analisi logica. (*Segni d'impazienza*)

L'onorevole deputato Chiaves ha fatto un'osservazione che mi ha colpito, e che avrebbe bastato a farmi votare in favore dell'elezione del deputato Bo.

Egli disse che nel numero 7 dell'articolo 97 la legge non dice del Consiglio superiore di sanità, ma dei Consigli; quindi conchiuse che la legge voleva alludere al Consiglio superiore di sanità di Torino ed al Consiglio generale di sanità marittima risiedente in Genova.

Ritengo invece che la parola *Consigli* in questo numero è al plurale, non perchè si riferisca a due Consigli di sanità, ma perchè si riferisce al Consiglio di pubblica istruzione, al Consiglio di sanità, al Congresso permanente ed al Congresso delle miniere.

Questi Consigli essendo quattro, debbono necessariamente richiedere il plurale, e non abbiamo bisogno d'immaginare che la legge abbia voluto contemplare anche il Consiglio generale di sanità marittima di Genova.

**PRESIDENTE.** Proporrei alla Camera di decidere prima se il direttore della sanità sia eleggibile. Quando fosse eleggibile, sarebbe inutile una seconda votazione.

**CHIAVES.** Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

In materia di verifica dei poteri, dee la Camera approvare od annullare le elezioni. Noi qui siamo come un *giuri*, non abbiamo a render ragione del perchè votiamo in uno od in un altro senso. Taluno si formerà il criterio suo dipendentemente da una ragione, tal altro se lo avrà formato in virtù d'altri argomenti. Non dobbiamo, votando, stabilire massime, col pericolo sempre grande che parlamentariamente vi è in codeste sanzioni. Io quindi credo che vuol essere, senz'altro, posta ai voti l'approvazione o l'annullamento dell'elezione del professore Bo. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Se la Camera annuisce alla proposta del deputato Chiaves, io porrò ai voti la conferma o la rieiezione dell'elezione.

**RATTAZZI.** Mi pare che due sono le quistioni..... (*Interruzione*) Il signor Chiaves dirà quello che stima.....

**CHIAVES.** Non ho interrotto!

**RATTAZZI.** Mi pare che ha fatto segno d'interrompere. Io credo che quando un deputato parla ha diritto di essere sentito, e di non venire interrotto..... (*Sì! sì!*)

Due sono le quistioni: la prima, se il signor Bo sia eleggibile come direttore del Consiglio di sanità; la seconda, se in ogni caso sia eleggibile come professore dell'università di Genova.

Ora io domando, se non si separano queste due quistioni, quale sarà il criterio che si avrà nel dar un giudizio? È d'uopo ritenere che una di esse riguarda molti altri che sono nella medesima condizione; se non si decide separatamente in modo che si possa conoscere quale sia il parere della Camera sopra questa controversia, allora si avrà un criterio per gli uni di essere eletti, per un altro si avrà una risoluzione diversa.

È dunque indispensabile, affinchè non sorga di nuovo la stessa quistione, che la Camera determini in via di regola quale è il suo giudizio; così almeno, quando verranno le altre elezioni, su cui cada la stessa eccezione, si saprà in che modo si è deciso e non si solleverà più alcun dubbio.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole preopinante avvertiva essere necessario dividere la questione, e dar ragione del voto che la Camera sta per emettere, affinchè non tornino inutili le discussioni sinora fatte, e la decisione serva di norma per l'avvenire in casi simili. Ma appunto per ciò, io dico che non dobbiamo scostarci dagli usi della Camera, perchè noi qui non siamo chiamati a dar norme d'interpretazioni, le quali vincolino o questa o le Camere all'avvenire. Da una parte abbiamo la legge elettorale, dall'altra la seguita elezione.

Nostro unico ufficio è di applicare la legge al fatto concreto, e di pronunciare se la legge sia stata eseguita. Molte possono essere le ragioni che militano per convalidare un'elezione, molte per invalidarla; queste ragioni sono da ognuno di noi ponderate; sono, per così dire, gli elementi di cui si forma il nostro giudizio; ma in sostanza una sola è la questione: trattasi unicamente di sapere se l'onorevole professore Bo, rivestito quale egli è dei due impieghi di professore all'università di Genova e di direttore del Consiglio di sanità marittima, sia eleggibile o no. Quindi altro non devesi porre ai voti che